



**Azienda Regionale per il  
Diritto allo Studio Universitario della Toscana**

## **CODICE ETICO**

Documento elaborato dal gruppo di progetto

Firenze, 11 novembre 2013

## **TITOLO I**

### **Principi fondamentali**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità**

1. Il presente Codice enuncia una serie di principi e regole che debbono essere osservati da quanti operano nell'Azienda, per concorrere all'esercizio delle responsabilità, all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri all'interno della comunità aziendale.
2. Le indicazioni previste dal presente Codice si aggiungono a quelle giuridicamente vigenti, perché risultanti da testi legislativi, statutari o regolamentari, che trovano applicazione anche se non espressamente richiamate.

#### **Articolo 2**

##### **Destinatari**

1. Coloro che fanno parte della comunità aziendale – gli Studenti che alloggiano nelle residenze universitarie, gli Studenti che usufruiscono di benefici e servizi, i membri degli Organi di indirizzo e di controllo, il Personale e quanti a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Azienda – sono destinatari delle previsioni del Codice.
2. I destinatari sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità e solidarietà, anteponendo il superiore interesse della comunità stessa a quello individuale.

#### **Articolo 3**

##### **Valori fondamentali della comunità aziendale**

1. I valori che l'Azienda fondamentali che orientano la comunità aziendale sono rappresentati da:
  - a) **Attenzione alle Persone**  
L'Azienda assume il rispetto dei diritti umani, dell'integrità fisica, culturale e morale della Persona, la non discriminazione nello studio o nel lavoro come orientamenti fondamentali dell'azione. L'Azienda opera per garantire pari opportunità, nelle differenze tra i singoli ed i gruppi, nonché a garantire un ambiente di lavoro attento alla tutela della salute ed alla valorizzazione del benessere e sostiene la cultura della sicurezza sul posto di lavoro.
  - b) **Centralità dello Studente**  
Lo studente è il riferimento principale dell'attività aziendale; la valutazione delle esigenze degli studenti, il confronto e la comprensione delle loro aspettative, la valutazione dell'efficacia dei benefici sono perseguiti dall'Azienda al fine di offrire una crescente qualità dei servizi compatibile con le risorse disponibili. L'Azienda assicura l'imparzialità e non discriminazione nell'erogazione dei benefici, la tempestività e l'economicità nell'accesso alle prestazioni.
  - c) **Sviluppo dell'innovazione**  
L'Azienda sostiene il miglioramento delle prestazioni e dei servizi attraverso la valorizzazione dell'esperienza acquisita, coglie le opportunità di innovazione e di sviluppo attraverso l'applicazione dei risultati scientifici, la formazione continua del Personale, il confronto con altre esperienze ed istituzioni.
  - d) **Creazione di valore**  
L'Azienda sostiene il lavoro e l'impegno verso le Persone come valore economico, sociale e culturale per gli Studenti, per i Dipendenti, per i Fornitori e per tutti i soggetti con cui l'Azienda medesima intrattiene qualsiasi tipo di rapporto.
  - e) **Sostenibilità ambientale**

L'Azienda privilegia scelte e promuove comportamenti utili al contenimento delle risorse ambientali, all'uso responsabile delle fonti energetiche e alla limitazione dell'impatto delle attività sul territorio.

#### **Articolo 4**

##### **Parità di trattamento e valorizzazione del merito**

1. L'Azienda opera per assicurare la parità di trattamento e lo sviluppo dell'eguaglianza.
2. Non costituiscono disparità di trattamento le valutazioni oggettive differenziate sulla base del rendimento conseguito nelle attività specificamente proprie di ciascun Studente o Dipendente.
3. L'Azienda adotta misure volte ad evitare, a compensare o attenuare svantaggi correlati alle situazioni, anche di ordine puramente naturale, che possano dar luogo a discriminazioni vietate, sempre che ciò non comporti indebite discriminazioni di segno opposto.
4. Le singole articolazioni interne dell'Azienda e le commissioni giudicatrici di concorsi, di esami o di altre procedure simili sono tenute al rispetto di criteri di valutazione fondati sul merito.

#### **Articolo 5**

##### **Doveri dei destinatari del codice**

1. Il Codice impegna tutti i componenti la comunità aziendale ad assumere comportamenti idonei a:
  - a) realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
  - b) garantire il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona nell'ambiente di lavoro, anche in tema di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;
  - c) sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
  - d) sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
  - e) garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito e dell'eguaglianza dei punti di partenza;
  - f) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali;
  - g) sostenere la crescita culturale e professionale di tutta la comunità aziendale.

## **TITOLO II**

### **Regole specifiche**

#### **Articolo 6**

##### **Prassi discriminatorie**

1. L'Azienda rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere nei confronti di un membro della comunità aziendale in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età, nonché il ruolo che occupano in ambito aziendale.
2. L'Azienda rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
3. E' compito dell'Azienda e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.
4. L'Azienda si impegna ad individuare le azioni positive atte rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne.

5. L'Azienda collabora con i Consigli Territoriali degli Studenti al fine di contrastare ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio nei confronti degli Studenti e fra gli Studenti.

6. L'Azienda sostiene l'attività del Comitato Unico di Garanzia e ne promuove la collaborazione per contrastare ogni forma di discriminazione, favorire le pari opportunità e valorizzare il benessere dei lavoratori.

7. Ogni componente della comunità aziendale è chiamato in particolare :

- a) trattare ogni componente la comunità aziendale e studentesca universitaria con rispetto e considerazione e non discriminarlo, direttamente o indirettamente, in ragione di motivi quali la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte o le relazioni familiari, l'età, il ruolo occupato in ambito aziendale o extraaziendale, l'appartenenza ad una determinata città nonché qualunque altro motivo che possa ragionevolmente essere considerato come discriminatorio;
- b) adoperarsi per evitare l'insorgere di comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di uno o più componenti la comunità aziendale e studentesca nonché ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio, supremazia o superiorità morale;
- c) proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

### **Articolo 7 Molestie sessuali**

1. L'Azienda considera le molestie di natura sessuale lesive della libertà, dignità e inviolabilità della Persona cui sono rivolte; pone, pertanto, in essere tutte le azioni necessarie alla prevenzione e repressione.

2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato sia esso fisico, verbale o non verbale, avente connotazione sessuale.

3. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali correlate alla promessa di benefici di qualsiasi natura la cui connessione rientra nella disponibilità del molestatore.

### **Titolo III Strumenti**

#### **Articolo 8 Prevenzione dai rischi di corruzione per la trasparenza ed integrità**

1. L'Azienda considera obiettivo primario che le proprie attività istituzionali siano svolte con correttezza, lealtà, trasparenza, integrità ed onestà nel rispetto dell'ordinamento vigente e delle responsabilità esercitate nella programmazione ed erogazione di servizi di utilità sociale e collettiva, per la comunità degli Studenti.

2. L'Azienda adotta il Piano per la prevenzione della corruzione per rispondere concretamente agli obiettivi sopra espressi, oltre che per obbligo di legge.

3. L'Azienda riconosce nella trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, lo strumento per la realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio degli studenti nonché dei cittadini, poiché concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

4. L'Azienda persegue la promozione di maggiori livelli di trasparenza quale area strategica della propria amministrazione, anche al fine della determinazione degli standard di qualità dei servizi da adottare con la Carta dei servizi.

## **Articolo 9**

### **Partecipazione e cooperazione**

1. L'Azienda sostiene la partecipazione degli Studenti per la definizione delle politiche aziendali e dei Dipendenti nella programmazione e gestione organizzativa delle attività nonché promuove il confronto con le Istituzioni universitarie e territoriali.
2. L'Azienda valorizza la fiducia, la coesione, la solidarietà fra le strutture organizzative, i singoli, i gruppi di lavoro, le unità temporanee di progetto, i servizi, le comunità territoriali dei Dipendenti.

## **Articolo 10**

### **Riservatezza e protezione dei dati personali**

1. L'organizzazione della struttura aziendale ed i comportamenti di tutti i componenti da adottare verso i cittadini e gli altri soggetti pubblici e privati garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

## **Articolo 11**

### **Salute e sicurezza**

1. L'Azienda considera la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei servizi agli studenti di primaria rilevanza ed impronta la propria attività alla prevenzione dei rischi, alla formazione e all'informazione.
2. I destinatari del presente Codice sono tenuti:
  - a) ad osservare le disposizioni e le istruzioni in materia di salute e di sicurezza, evitando azioni od omissioni che possano recar danno alla salute e sicurezza altrui;
  - b) contribuire in maniera attiva all'adempimento degli obblighi necessari a tutelare la sicurezza e la salute.

## **Articolo 12**

### **Comportamenti etici generali**

1. I comportamenti di tutti i componenti la comunità aziendale sono orientati alla realizzazione dei valori enunciati, al rispetto delle regole prescritte ed all'assolvimento dei doveri stabiliti dal presente Codice.
2. L'Azienda definisce il proprio Codice di comportamento che, partendo dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dettaglia le regole che gli esponenti aziendali, i dipendenti ed i collaboratori esterni, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad osservare per esercitare la loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza.
3. I Regolamenti dei servizi agli studenti richiamano l'osservanza del presente Codice e specificano l'espressione dei valori aziendali nelle relazioni e nell'erogazione dei servizi.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni attuative**

## **Articolo 13**

### **Comitato etico**

1. E' istituito un Comitato etico che valuta le segnalazioni manifestate da qualsiasi soggetto interessato, formula raccomandazioni, adotta decisioni.
2. Il Comitato etico interviene per sostenere e promuovere la coesione e la cooperazione sociali all'interno delle comunità aziendali e studentesche; restano salvi i procedimenti relativi a fatti ed atti che costituiscano illeciti secondo specifiche previsioni legislative e regolamentari.

3. Il Comitato etico è costituito da tre membri, uno designato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal Comitato di Direzione, uno dal Consiglio Regionale degli Studenti.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei membri.
5. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle competenze e delle esperienze maturate dai Componenti.
6. Le spese sostenute per la partecipazione al Comitato sono rimborsate secondo le modalità ed i criteri previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da parte dei componenti.

#### **Articolo 14** **Diffusione e conoscibilità**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione promuove la diffusione del presente Codice, in modo che sia conoscibile da parte di tutti i destinatari.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura il monitoraggio annuale della attuazione del Codice e la pubblicazione dei relativi risultati.